

numero 2/2025

ISSN 3035-1839

DOI: 10.69099/RCBI2025-2-04-F0B

costituzionalismo
britannico
e irlandese

Parlamento e Governo

**Dal modello ai modelli di legislazione elettorale
nel Regno Unito**

Claudia Marchese

Ricercatrice di Diritto pubblico comparato
Università Suor Orsola Benincasa – Napoli

DAL MODELLO AI MODELLI DI LEGISLAZIONE ELETTORALE NEL REGNO UNITO

di CLAUDIA MARCHESE*

ABSTRACT (ITA): L'articolo analizza l'evoluzione della legislazione elettorale nel Regno Unito a seguito della *devolution* e del riconoscimento alla Scozia e al Galles di competenza legislativa in materia elettorale. Infatti, se prima dell'avvento della *devolution* risultava possibile individuare una disciplina elettorale omogenea in relazione ai differenti procedimenti elettorali, a seguito del trasferimento di competenze ai territori devoluti il quadro normativo è diventato estremamente frammentario. L'articolo, analizzando le previsioni che regolano i requisiti ai fini della titolarità del diritto di voto a livello statale e nei territori devoluti, la disciplina concernente l'iscrizione nei registri elettorali, la regolamentazione delle modalità di voto e i sistemi elettorali attualmente in uso, ambisce a verificare se nel Regno Unito sia ancora possibile ritenere esistente un unico modello di legislazione elettorale ovvero se il riconoscimento della competenza in materia elettorale in capo ai territori devoluti della Scozia e del Galles abbia condotto all'adozione di modelli elettorali distinti.

ABSTRACT (ENG): The article examines the evolution of electoral legislation in the United Kingdom following the process of devolution and the attribution of legislative competence in electoral matters to Scotland and Wales. Whereas, prior to the advent of devolution, a largely uniform electoral framework could be identified across the various electoral processes, the transfer of powers to the devolved territories has resulted in a highly fragmented regulatory landscape. Through an analysis of the provisions governing the requirements for the exercise of the right to vote at both the state level and within the devolved territories, the rules relating to electoral registration, the regulation of voting procedures, and the electoral systems currently in force, the article seeks to determine whether a single model of electoral legislation can still be said to exist in the United Kingdom, or whether the conferral of electoral competence upon the devolved territories of Scotland and Wales has instead led to the emergence of distinct electoral models.

PAROLE CHIAVE: Legislazione elettorale; Diritto di voto; Sistemi elettorali; Devolution.

KEYWORDS: Electoral legislation, right to vote, electoral systems, devolution.

SOMMARIO: 1. L'incidenza della *devolution* sulla legislazione elettorale nel Regno Unito; 2. I requisiti per la titolarità del diritto di voto e la legislazione elettorale di contorno a livello nazionale e nei territori devoluti; 3. Le modalità di esercizio del diritto di voto nelle elezioni generali, devolute e locali; 4. I sistemi elettorali tra tradizione e innovazione; 5. Dal modello ai modelli di legislazione elettorale nel Regno Unito.

1. L'incidenza della *devolution* sulla legislazione elettorale nel Regno Unito.

La legislazione elettorale nel Regno Unito si presenta complessa, voluminosa e frammentaria¹. Tuttavia, non è sempre stato così. In particolare, al momento della sua entrata in vigore il *Representation of the People Act* del 1983 dettava una disci-

* Ricercatrice di Diritto pubblico comparato, Università Suor Orsola Benincasa – Napoli.

¹ Tale qualificazione della legislazione elettorale nel Regno Unito si deve all'*Electoral Law. A joint final report*, elaborato congiuntamente dalla Law Commission of England and Wales e dalla Scottish Law Commission e presentato nel febbraio 2020 al Parlamento scozzese, all'Assemblea gallese e al Parlamento di Westminster, che ne ha disposto la pubblicazione in data 16 marzo 2020. Per un inquadramento in dottrina della legislazione elettorale britannica v. J. CADART, *Régime électoral et régime parlementaire en Grande-Bretagne*, Parigi, Armand Colin, 1948; D.E. BUTLER, *The electoral system in Britain 1815-1951*, Oxford, Clarendon Press, 1952; J.F.S. ROSS, *Elections and electors: studies on democratic representation*, Londra, Eyre & Spottiswoode, 1955; R. BLACKBURN, *The Electoral System in Britain*, Londra, Palgrave Macmillan, 1995; J. CURTICE, *The Electoral System*, in *The British Constitution in the Twentieth Century*, a cura di V. BOGDANOR, Oxford, Oxford University Press, 2004, p. 483. Più recentemente, C. ROBINSON, *Electoral Systems and Voting in the United Kingdom*, Edimburgo, Edinburgh University Press, 2010; C. MORRIS, *Parliamentary Elections, representation and the law*, Oxford-Portland, Hart Publishing, 2012; D.T. DENVER, R. JOHNS, *Elections and voters in Britain*, V ed., Londra, Palgrave Macmillan, 2021. Nella dottrina interna v. A. TORRE, *Una democrazia inafferrabile: voto, elezioni e rappresentanza politica nella Gran Bretagna storica*, in *Spazio Filosofico*, 2017, 19, p. 153.

plina unitaria applicabile a tutte le competizioni elettorali nel Regno Unito in relazione ai requisiti per la titolarità del diritto di voto, alle modalità di esercizio del diritto di voto, al procedimento elettorale, alla legislazione elettorale di contorno². Con l'affermazione della *devolution* tale modello unitario è venuto progressivamente meno. I primi elementi di disgregazione hanno riguardato i sistemi elettorali in uso per l'elezione delle assemblee devolute. In particolare, nel 1998 a seguito dell'istituzione dell'Assemblea gallese e del Parlamento scozzese si decise di adottare per l'elezione di tali assemblee l'*Additional Member System*, quale sistema elettorale che conciliava l'applicazione del sistema maggioritario a turno unico con il sistema proporzionale³. Un simile sistema elettorale si discostava dal tradizionale sistema maggioritario a turno unico in uso per l'elezione del Parlamento di Westminster. Egualmente, nel 1998 fu individuato quale sistema elettorale per la neoistituita Northern Ireland Assembly il *Single Transferable Vote*⁴. L'allontanamento dalla tradizione è diventato ulteriormente evidente con la definizione dei sistemi elettorali per l'elezione, rispettivamente, del Parlamento europeo e della Greater London Assembly. Con riguardo all'elezione del Parlamento europeo l'*European Election Act* del 1999 ha introdotto, infatti, un sistema elettorale di tipo proporzionale, mentre nel 2000 in relazione all'elezione della Greater London Assembly fu adottato il sistema dell'*Additional Member System*, in linea di continuità con quanto previsto in relazione all'Assemblea gallese e al Parlamento scozzese⁵. Tale differenziazione riguardante i sistemi elettorali in uso per eleggere le differenti assemblee rappresentative era però mitigata dalla permanenza della competenza legislativa in materia elettorale in capo al Parlamento di Westminster. Il passo decisivo verso

² Segnatamente, il *Representation of the People Act* del 1983 è strutturato in cinque parti volte a disciplinare rispettivamente il suffragio elettorale nelle elezioni parlamentari e locali nonché le modalità di esercizio del diritto di voto, le campagne elettorali, il contenzioso elettorale, le norme speciali relative alla Greater London Authority, le norme generali e supplementari.

³ Invero, già quando nel 1979 il Primo Ministro James Callaghan propose l'istituzione delle Assemblee della Scozia e del Galles, i Liberal e i partiti nazionalisti sostennero la necessità di allontanarsi dal tradizionale sistema elettorale maggioritario a turno unico in favore dell'adozione di un sistema proporzionale. Tale proposta incontrò la contrarietà dei Conservatori. Sul punto, v. D. KLEMPERER, *Electoral Systems Electoral Reform in the UK in Historical Perspective*, Londra, The Constitution Society, 2019. In relazione ai referendum devolutivi del 1979 v. V. BOGDANOR, *The People and the Party System: The Referendum and Electoral Reform in British Politics*, Cambridge, Cambridge University Press, 1981. Per un approfondimento in relazione alle vicende referendarie scozzesi del 1979, nella dottrina interna, v. M. CAIELLI, *La devolution scozzese: il referendum sullo Scotland Act del 1978 del 1° marzo 1979*, in *Democrazia rappresentativa e referendum nel Regno Unito*, a cura di A. TORRE e J.O. FROSINI, Santarcangelo di Romagna, Maggioli Editore, 2012, p. 217. Per un'analisi della proposta referendaria concernente la *devolution* in Galles, v. G. ARAVANTINOU LEONIDI, *The Welsh Veto. Il referendum in Galles del 1979: gli esiti inattesi di un "espediente politico"*, in *Democrazia rappresentativa e referendum nel Regno Unito*, a cura di A. TORRE e J.O. FROSINI, Santarcangelo di Romagna, Maggioli Editore, 2012, p. 261.

⁴ Il sistema elettorale del *Single Transferable Vote* prevede che l'elettore assegni più di una preferenza numerando i candidati sulla scheda elettorale. Per essere eletti con questa formula occorre raggiungere una soglia minima di voti. Al primo spoglio si contano le prime preferenze, e si assegnano i seggi a coloro che raggiungono la soglia richiesta con le prime preferenze ricevute. Qualora rimangano dei seggi non assegnati, si effettua un secondo spoglio durante il quale i voti in eccesso ottenuti dai candidati eletti come prima preferenza sono attribuiti ai candidati indicati come seconde preferenze. Se questi ultimi raggiungono la soglia di voti predeterminata, sono eletti. Diversamente, si prosegue fino a che vi sono candidati con un numero di voti superiore al necessario per essere eletti. Per un inquadramento di tale sistema elettorale v. N. JOHNSTON, *Voting systems in the UK*, Research Briefing, House of Commons, 11 luglio 2025.

⁵ Per un approfondimento in relazione all'elezione della Greater London Assembly v. P. LEWIS, C. FISHER, *The electoral system for the London Mayor and Assembly*, London Assembly, Agosto 2024.

la frammentazione della disciplina elettorale si è avuto con il riconoscimento ai territori devoluti della competenza a legiferare in materia elettorale. In particolare, la legittimazione della Scozia e del Galles ad adottare norme in materia elettorale è stata riconosciuta, rispettivamente, dallo *Scotland Act* del 2016 e dallo *Wales Act* del 2017⁶. L'estensione delle competenze in materia elettorale in Scozia e in Galles è la medesima: sia il Parlamento scozzese che l'Assemblea gallese godono di piena competenza legislativa in materia elettorale, con l'unico limite della disciplina inerente alla registrazione dei partiti politici e alle donazioni in favore di questi ultimi⁷. Diversamente, le elezioni continuano a non costituire materia devoluta in Irlanda del Nord, con la conseguenza che la disciplina per le competizioni elettorali in Irlanda del Nord è rimessa alle scelte del Parlamento di Westminster⁸. Il riconoscimento della potestà legislativa in materia elettorale al Parlamento scozzese e all'Assemblea gallese persegue la finalità di rendere la disciplina elettorale rispondente alle esigenze dei territori e non più calata dall'alto. In particolare, la *ratio* perseguita è quella di rimettere le decisioni in materia elettorale ai circuiti democratici direttamente interessati. Una simile scelta ha, però, molteplici conseguenze. La conseguenza immediatamente percepibile è una frammentazione della disciplina elettorale: se prima dell'avvento della *devolution* risultava possibile individuare un unico *corpus* normativo omogeneo ai diversi livelli rappresentativi, a seguito del trasferimento di competenze ai territori devoluti il quadro normativo è diventato estremamente frammentario. Al riguardo, basti evidenziare che nell'esercizio della competenza devoluta il Parlamento scozzese ha adottato lo *Scottish Elections (Franchise and Representation) Act*, lo *Scottish Elections (Reform) Act* e il *Referendums (Scotland) Act* del 2020, mentre l'Assemblea gallese al fine di disciplinare le elezioni del Senedd, le elezioni locali e l'istituto del referendum ha adottato il *Senedd and Elections (Wales) Act* del 2020 e il *Local Government and Elections (Wales) Act* del 2021. Tali atti normativi hanno profondamente modificato la disciplina recata dal *Representation of the People Act* del 1983, determinando una differenziazione della regolamentazione in materia elettorale ai diversi livelli rappresentativi. Come vedremo, tale differenziazione è diventata a tal punto intensa da consentire di affermare che l'attribuzione ai territori devoluti della competenza legislativa in materia elettorale ha condotto all'adozione di un approccio specifico a seconda del tipo di elezione, nonché alla definizione di differenti spazi e modalità di partecipazione politica a seconda del territorio interessato e del tipo di competizione elettorale. È chiaro che una simile evoluzione ha inciso in maniera significativa sul funzionamento dei meccanismi democratici del Regno Unito. Appare, dunque, legittimo domandarsi se nel Regno Unito sia ancora possibile parlare di un unico modello di legislazione elettorale ovvero se il riconoscimento della competenza in

⁶ Sul riconoscimento al Parlamento scozzese e all'Assemblea gallese di competenza legislativa in materia elettorale si veda il report *Electoral Law. A joint final report*, elaborato congiuntamente dalla Law Commission of England and Wales e dalla Scottish Law Commission e presentato nel febbraio 2020 al Parlamento scozzese, all'Assemblea gallese e al Parlamento di Westminster.

⁷ I limiti alla competenza legislativa del Parlamento scozzese in materia elettorale sono individuati dall'art. 3 dello *Scotland Act* del 2016.

⁸ Il *Northern Ireland Act* del 1998 prevede l'esclusione dalle materie devolute della disciplina delle elezioni parlamentari, delle elezioni europee, dell'elezioni per l'Assemblea Nordirlandese e per le elezioni locali.

materia elettorale in capo ai territori devoluti della Scozia e del Galles abbia portato all'adozione di modelli elettorali distinti. A tale interrogativo intende rispondere questo scritto. Pertanto, nel prosieguo analizzeremo nel dettaglio le previsioni che regolano i requisiti ai fini della titolarità del diritto di voto a livello centrale e nei territori devoluti, la disciplina concernente l'iscrizione nei registri elettorali, la regolamentazione delle modalità di voto e i sistemi elettorali attualmente in uso, così da poter verificare se e in quale misura le normative elettorali vigenti nel Regno Unito si differenzino tra di loro e con quali conseguenze. Una simile indagine intende, al suo fondo, interrogarsi sul funzionamento dei meccanismi democratici nel Regno Unito.

2. I requisiti per la titolarità del diritto di voto e la legislazione elettorale di contorno a livello nazionale e nei territori devoluti.

La disciplina della titolarità del diritto di voto in relazione alle elezioni generali rinviene fondamento nell'art. 1 del *Representation of the People Act* del 1983 che individua quali elettori i cittadini britannici, del Commonwealth o irlandesi che abbiano raggiunto l'età per essere ammessi al voto, che non siano soggetti ad alcuna incapacità legale (esclusa l'età) e che entro la data delle elezioni siano iscritti nel registro degli elettori⁹. A tali requisiti si aggiunge la previsione secondo cui un soggetto per godere del diritto di elettorato attivo non deve trovarsi a scontare una pena detentiva a seguito di sentenza penale di condanna. I medesimi requisiti sono individuati all'art. 2 in relazione alle elezioni locali in Inghilterra e in Irlanda del Nord. Differenti si presentano, invece, i requisiti ai fini della titolarità del diritto di voto in relazione all'elezione delle assemblee devolute e locali in Scozia e in Galles. In Scozia i requisiti ai fini della titolarità del diritto di voto sono individuati dallo *Scottish Elections (Franchise and Representation) Act* del 2020, mentre in Galles è possibile fare riferimento a due distinti atti normativi quali il *Senedd and Elections (Wales) Act* del 2020 e il *Local Government and Elections (Wales) Act* del 2021¹⁰. I requisiti individuati da tali atti normativi rinvergono solo una parziale corrispondenza con i requisiti posti dal *Representation of the People Act* del 1983 in relazione alle elezioni generali e alle elezioni locali in Inghilterra e in Irlanda del Nord. Appare, dunque, necessario procedere ad un raffronto.

Per quanto riguarda il requisito della cittadinanza è possibile evidenziare come tale requisito trovi tradizionalmente un'ampia declinazione nel Regno Unito in considerazione del riconoscimento del diritto di voto non solo ai cittadini britannici, ma anche ai cittadini del Commonwealth e ai cittadini irlandesi che risiedano nel Regno Unito¹¹. Una simile configurazione del requisito della cittadinanza, prevista dal *Re-*

⁹ L'art. 1 del *Representation of the People Act* del 1983 sancisce: «(1) A person is entitled to vote as an elector at a parliamentary election in any constituency if on the date of the poll he—(a) is registered in the register of parliamentary electors for that constituency; (b) is not subject to any legal incapacity to vote (age apart); (c) is either a Commonwealth citizen or a citizen of the Republic of Ireland; and (d) is of voting age (that is, 18 years or over)».

¹⁰ Il *Local Government and Elections (Wales) Act* del 2021 ha modificato l'art. 2, c. 2, del *Representation of the People Act* del 1983 innovando i requisiti ai fini del riconoscimento dell'elettorato attivo per le elezioni locali in Galles.

¹¹ Sul nesso tra cittadinanza e diritti politici nel Regno Unito v. P. FURLONG, *Gran Bretagna: cittadinanza e diritto di voto*, in *Quad. cost.*, 1986, 418; D. HELD, *Between State and Civil Society: citizenship*, Londra, Lawrence and Wishart, 1991; H. LARDY, *Citizenship and the right to vote*, in *Oxford Journal of Legal Study*, 1997, n. 17, p. 75; R. MÜNCH, *Nation and citizenship in the global age: from National to*

presentation of the People Act, si fonda su ragioni storiche che spostano il confine della partecipazione politica oltre la cittadinanza nazionale. Tuttavia, questo confine è stato recentemente ampliato ulteriormente dalla legislazione adottata dai territori devoluti. In particolare, in Scozia lo *Scottish Elections (Franchise and Representation) Act* del 2020 ha esteso il riconoscimento del diritto di voto per le elezioni locali e per le elezioni dello Scottish Parliament ai cittadini stranieri che risiedano legalmente in Scozia (c.d. *qualifying foreign nationals*). Similmente, in Galles il *Senedd and Elections (Wales) Act* del 2019 e il *Local Government and Elections (Wales) Act* del 2021 hanno, rispettivamente, riconosciuto il diritto di voto per l'elezione del Senedd e per le elezioni locali ai cittadini stranieri legalmente residenti in Galles. Come è possibile notare, tanto la legislazione scozzese quanto la legislazione gallese hanno inteso ampliare gli spazi della partecipazione politica, valorizzando la residenza quale elemento significativo del legame tra l'individuo e il territorio. Per effetto di tale riforma i cittadini europei che risiedono in Scozia e in Galles possono continuare a votare nelle elezioni locali. Diversamente, nelle restanti parti del Regno Unito una simile forma di partecipazione è preclusa. Infatti, a seguito del recesso dall'Unione europea i cittadini europei che hanno trasferito la propria residenza nel Regno Unito successivamente al 31 dicembre 2020 non sono più ammessi a votare nelle elezioni amministrative in Inghilterra e nell'Irlanda del Nord. Tale innovazione ha determinato l'esigenza di aggiornare i registri elettorali. A questa nuova disciplina, oltre alla regolamentazione scozzese e a quella gallese, fanno eccezione i soli casi in cui il Governo britannico ha stipulato convenzioni caratterizzate dalla clausola di reciprocità con Paesi terzi, come accaduto nel caso della Spagna, del Portogallo, del Lussemburgo, della Polonia e della Danimarca¹². In relazione al requisito del raggiungimento dell'età qualificante ai fini dell'ammissione al voto, è possibile rilevare come tale soglia anagrafica sia individuata nel raggiungimento del diciottesimo anno di età per il voto nelle elezioni generali e per le elezioni locali in Inghilterra e in Irlanda del Nord. Diversamente, in Scozia e in Galles l'età qualificante ai fini della titolarità del diritto di voto è individuata nel compimento del sedicesimo anno di età. Tale abbassamento della soglia anagrafica rilevante è stato introdotto, dapprima, in Scozia: in occasione dello svolgimento del referendum per l'indipendenza della Scozia, svoltosi il 18 settembre 2014, l'età qualificante ai fini del voto è stata fissata nel compimento dei sedici anni di età. Questa innovazione è stata recepita dallo *Scottish Elections (Reduction of Voting Age) Act* del 2015 e stabilizzata nell'ordinamento in relazione all'elezione dello Scottish Parliament e alle elezioni locali¹³. Il Galles ha seguito le orme della legisla-

transnationalities and identity, Londra, Palgrave Macmillan, 2001; L. BOSNIAK, *Citizenship*, in *The Oxford handbook of legal Studies*, a cura di P. CANE, M. TUSHNET, Oxford, Oxford University Press, 2003, p. 183; J. SHAW, *The transformation of citizenship in the European Union. Electoral rights and restructuring of political space*, Cambridge, Cambridge University Press, 2007.

¹² Per un approfondimento sull'impiego della clausola di reciprocità in materia elettorale sia consentito rinviare a C. MARCHESE, *Il diritto di voto e la partecipazione politica. Studio di diritto comparato*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2019, p. 136.

¹³ Per una ricostruzione dell'iter che ha condotto all'abbassamento della soglia di età per l'acquisto del diritto di voto in Scozia al compimento del sedicesimo anno si veda N. JOHNSTON, *Voting age*, Londra, House of Commons, 1° settembre 2025, p. 17. Ciò che è interessante notare è come il riconoscimento del diritto di voto a partire dal sedicesimo anno di età in occasione del referendum del 2014 avente ad oggetto l'indipendenza della Scozia abbia determinato la partecipazione al voto da parte dell'89% dei residenti in Scozia aventi sedici e diciassette anni di età. Tale categoria di elettori

zione scozzese prevedendo l'abbassamento della soglia dell'età qualificante ai fini della titolarità del diritto di voto a sedici anni per effetto del *Senedd and Elections (Wales) Act* del 2020 in relazione all'elezione del Senedd e del *Local Government and Elections (Wales) Act* del 2021 con riguardo alle elezioni locali¹⁴. Alla luce di quanto esposto è, dunque, possibile notare una diversificazione della soglia di età qualificante a seconda della tipologia di elezione considerata. Al riguardo è opportuno osservare che anche in Scozia e in Galles trova applicazione la soglia del compimento del diciottesimo anno di età ai fini della titolarità del diritto di voto in relazione alle elezioni generali. Una simile differenziazione dei requisiti elettorali rende difficoltoso individuare i soggetti aventi la capacità elettorale, soprattutto quando nel medesimo giorno hanno luogo più elezioni, oltre a rendere complessa la tenuta dei registri elettorali. Anche in considerazione di simili difficoltà è stato riaperto il dibattito a livello nazionale in merito alla possibilità di riconoscere il diritto di voto al compimento del sedicesimo anno di età. In particolare, il programma politico presentato dal Labour Party in occasione delle elezioni generali del 4 luglio 2024 ha previsto tra i propri punti la previsione del riconoscimento del diritto di voto al compimento del sedicesimo anno di età anche in relazione alle elezioni generali e alle elezioni locali in Inghilterra e in Irlanda del Nord. Tale proposta è stata ripresa all'interno della *Strategy for Elections* del 2025 pubblicata dal Governo britannico il 17 luglio 2025 ed è supportata a livello politico, oltre che dal Labour Party, dai Liberal Democrats, dal Green Party e dallo Scottish National Party, incontrando l'opposizione solo del partito dei Conservatori¹⁵. Tali schieramenti in favore e contro l'abbassamento della soglia di età ai fini del riconoscimento del diritto di voto sono in realtà stabili nel tempo, basti al riguardo evidenziare come già in occasione delle elezioni generali del 2019 si fosse tentato di abbassare al compimento del sedicesimo anno di età la soglia per l'acquisizione del diritto di voto. Tale tentativo, però, aveva incontrato l'opposizione del partito dei Conservatori. E, ancor prima, nel 2008 il Governo dei Labour aveva istituito la *Youth Citizenship Commission* avente, tra l'altro, il compito di rivedere la soglia anagrafica ai fini dell'ammissione al voto. Come è possibile notare, l'abbassamento della soglia anagrafica ai fini dell'ammissione al voto costituisce un tema ricorrente nel dibattito politico britannico, nel momento attuale però gli equilibri politici sembrerebbero consentire l'adozione di una simile riforma che intende avvicinare i giovani alla vita politica, anche al fine di contrastare il dilagante astensionismo elettorale¹⁶. Illustrata la disciplina dei requisiti positivi ai fini del riconoscimento

ha rappresentato il 2,6% del numero complessivo di elettori che ha partecipato al referendum del 18 settembre 2014. A seguito dello svolgimento di tale referendum, la Smith Commission, istituita dal Governo Cameron al fine di individuare ulteriori materie da devolvere al Parlamento scozzese, ha individuato tra le materie in relazione alle quali ampliare la competenza del Parlamento scozzese la determinazione dei requisiti per la titolarità del diritto di voto, tra cui l'età. Nell'esercizio di tali poteri devoluti il Parlamento scozzese ha poi adottato lo *Scottish Elections (Reduction of Voting Age) Act* del 2015.

¹⁴ Tale previsione è confluita nell'art. 2 del *Representation of the People Act* del 1983.

¹⁵ In relazione alla recente proposta di abbassare la soglia anagrafica ai fini del voto al compimento del sedicesimo anno di età v. N. JOHNSTON, *Voting age, Research briefing*, Londra, House of Commons, 21 febbraio 2025 e, più recentemente, N. JOHNSTON, *Voting age*, Londra, House of Commons, 1° settembre 2025.

¹⁶ Per una ricostruzione in chiave storica della proposta volta a riconoscere il diritto di voto al compimento del sedicesimo anno di età v. T. LOUGHRAN, A. MYCOCK, J. TONGE, *Public opinion, poli-*

del diritto di voto ai differenti livelli rappresentativi, occorre prendere in considerazione la disciplina dei requisiti negativi del diritto di voto. In relazione a tale profilo la normativa presente nel Regno Unito ai differenti livelli territoriali appare ormai concorde nell'ammettere al voto i soggetti in relazione ai quali sia intervenuta una sentenza volta a dichiarare l'incapacità civile per infermità mentale. Tale estensione dell'elettorato attivo è avvenuta ad opera dell'*Electoral Administrative Act* del 2006¹⁷. È restata, invece, in vigore l'esclusione prevista in relazione ai soggetti ricoverati coattivamente presso strutture psichiatriche per ordine dell'autorità giudiziaria o in conseguenza della commissione di particolari reati. Tale esclusione rinviene fondamento nelle previsioni del *Mental Health Act* del 1983 per quanto concerne le elezioni generali e le elezioni locali in Inghilterra e in Galles, nel *Mental Health (Northern Ireland) Order* del 1986 per quanto concerne le elezioni che hanno luogo in Irlanda del Nord e nel *Mental Health (Care and Treatment) Scotland Act* del 2003 in relazione alle elezioni scozzesi. Una simile esclusione, seppur radicata nella tradizione britannica, è ad oggi ritenuta controversa in dottrina in quanto si regge su un automatismo e presenta carattere discriminatorio. Un'ulteriore esclusione controversa dalla sfera della partecipazione politica è quella che riguarda i soggetti che abbiano riportato sentenza penale di condanna¹⁸. In particolare, la disciplina dettata dal *Representation of the People Act* del 1983 dispone una privazione generalizzata del diritto di voto in capo a coloro che abbiano riportato una sentenza penale di condanna alla pena detentiva. Tale esclusione dal voto si protrae per l'intera durata della pena. Una simile limitazione opera in maniera automatica in conseguenza della sentenza penale di condanna, senza consentire alcun margine di apprezzamento al giudice e a prescindere dal disvalore della fattispecie di reato commessa. Queste caratteristiche hanno indotto la Corte europea dei diritti dell'uomo a rilevare sin dal 2004, nella nota sentenza *Hirst v. United Kingdom*, la violazione della CEDU da parte della disciplina britannica, esortando il legislatore ad adeguare entro il 2012 la legislazione interna ai parametri da essa indicati¹⁹. Tale data è trascorsa senza che sia stata apportata alcuna variazione alla

tical partisanship and the Votes at 16 debate in the United Kingdom, in *The British Journal of Politics and International Relations*, 2022, vol. 24(2), p. 297. Per una riflessione in merito all'opportunità e alle conseguenze dell'abbassamento della soglia anagrafica ai fini del riconoscimento della titolarità del diritto di voto v. T.W. CHAN, M. CLAYTON, *Should the voting age be lowered to sixteen? Normative and empirical considerations*, in *Political Studies*, 2006, 54,3, p. 533; A. NOLAN, *The child as "Democratic citizen": challenging the "Participation gap"*, in *Public Law*, 2010, 767 e più recentemente J. SLOAM, M. HENN, *Youthquake 2017: the rise of young cosmopolitans in Britain*, Cham, Palgrave MacMillan, 2019.

¹⁷ In relazione a tale estensione normativa e alle difficoltà che ancora permangono in relazione all'esercizio del diritto di voto da parte di soggetti affetti da infermità mentale M. REDLEY, J.C. HUGHES, A. HOLLAND, *Voting and mental capacity: Voting is a political right, not a matter of competence to make decisions*, in *BMJ: British Medical Journal*, 2010, vol. 341, n. 7771, p. 466.

¹⁸ In dottrina in relazione all'esclusione dal voto dei soggetti che abbiano riportato sentenza penale di condanna v. L. BECKMANN, *The frontiers of democracy: the right to vote and its limits*, Houndmills, Palgrave Macmillan, 2009; A. EWALD, *Criminal disenfranchisement in an International perspective*, Cambridge, Cambridge University Press, 2009; D. NICOL, *Legitimacy of the Commons debate on prisoners voting*, in *Public Law*, 2011, 681; C. BEHAN, *Citizen convicts. Prisoners, politics and the vote*, Manchester-New York, Manchester University Press, 2014, 47.

¹⁹ Corte EDU, *Hirst c. Regno Unito*, Grande Camera, ric. n. 74025/01, 6 ottobre 2005. Si veda anche la successiva decisione *Greens e altri c. Regno Unito*, ric. n. 60041/08, 12 agosto 2014. In senso critico nei confronti di tali pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo D. DAVIS, *Britain must defy the European Court of Human Rights on prisoner voting as Strasbourg is exceeding its authority*, in *The European Court of Human Rights and its discontents*, a cura di S. FLOGATIS, T. ZWART, J. FRASER, Chel-

legislazione e ancora oggi la disciplina è restata immutata, nonostante il dibattito sia approdato in Parlamento e siano state discusse le possibili modifiche normative. Dalla lettura dei resoconti parlamentari è possibile evincere una forte resistenza a fronte della possibilità di introdurre modifiche della disciplina elettorale sulla base di sollecitazioni provenienti dall'esterno in quanto l'individuazione dei soggetti chiamati a prendere parte alla vita politica è questione che attiene direttamente alla sfera della sovranità e, pertanto, è rimessa ad una scelta esclusivamente interna. L'esclusione dalla titolarità del diritto di voto di coloro che stiano scontando una pena detentiva in forza di una sentenza di condanna opera sia in relazione alle elezioni generali che alle elezioni locali in Inghilterra e Irlanda del Nord. La disciplina gallese non si allontana da tale modello, che appare saldamente radicato nella tradizione britannica. La sola timida eccezione si rinviene in Scozia là dove lo *Scottish (Franchise and Representation) Act* del 2020 ha ammesso al voto in relazione alle elezioni locali e alle elezioni del Parlamento scozzese coloro che abbiano riportato sentenza di condanna alla pena detentiva per una durata pari o inferiore ad un anno. Tali soggetti sono ammessi a votare esclusivamente per corrispondenza o per delega.

Avendo ripercorso la disciplina dei requisiti ai fini della titolarità del diritto di voto ai differenti livelli territoriali, è possibile osservare come solo in relazione alle limitazioni del diritto di voto derivanti dal ricovero coattivo in strutture psichiatriche vi sia uniformità di disciplina. Diversamente, tanto in relazione al requisito della cittadinanza quanto ai requisiti inerenti all'età e all'assenza di sentenze penali di condanna si rileva un disallineamento tra la disciplina prevista per le elezioni generali e per le elezioni in Inghilterra e in Nord Irlanda rispetto alla regolamentazione delle elezioni devolute e locali in Scozia e in Galles. In particolare, l'introduzione di innovazioni rispetto alla disciplina dettata dal Parlamento di Westminster sembra seguire uno schema abituale con l'adozione di riforme, dapprima, da parte della Scozia e solo successivamente da parte del Galles, che manifesta una tendenza ad allinearsi alla regolamentazione elettorale prevista in Scozia. Tale schema di intervento è riscontrabile, per esempio, in relazione all'abbassamento della soglia anagrafica rilevante ai fini dell'acquisizione del diritto di voto al compimento dei sedici anni di età. Diversamente, per quanto riguarda lo scardinamento della tradizionale preclusione del diritto di voto ai soggetti che abbiano riportato sentenza penale di condanna alla pena detentiva, al momento la Scozia sembra essere il solo territorio devoluto a percorrere questa strada. In ogni caso, l'adozione di una regolamentazione elettorale divergente da quella prevista dal Parlamento di Westminster determina non poche difficoltà dal punto di vista amministrativo, specialmente per la tenuta dei registri elettorali. In relazione a tale profilo, è opportuno evidenziare come siano state istituite diverse amministrazioni elettorali a seconda del territorio interessato. A livello centrale, è possibile

tenham-Northampton, Elgar Publishing, 2013, p. 65, secondo cui «*prisoners have rights, but they do not have all those rights that free British citizens enjoy. When a person commits a crime that is sufficiently serious to warrant imprisonment, the person sacrifices their liberty, freedom of association and their right to vote*» e ancora «*in attempting to overrule the British law on prisoner voting, Strasbourg judges have exceeded the limits of their proper authority. If the Court does not reflect the views of member States of the Council of Europe or if it infringes States' constitutional rights, conflict will ensue*». Recentemente, in argomento v. A. COUSSON, *Euro-scepticism and penal populism in the British Parliament: Parliamentary debates on the prisoners' right to vote*, in *LISA*, 2025, 23.

richiamare il ruolo dell'*Electoral Commission*, chiamata, tra l'altro, a supervisionare i procedimenti di registrazione degli elettori e a offrire guida e supporto ai *returning officers*²⁰. In Scozia il soggetto competente per l'attività di amministrazione elettorale è l'*Electoral Management Board for Scotland*²¹. Specularmente, in Galles è possibile far riferimento ad un *Electoral Management Board*²². In Irlanda del Nord si segue un modello di amministrazione elettorale accentrato basato sulla presenza di un *Electoral Office for Northern Ireland*, che presenta al proprio vertice un *Chief Electoral Officer*. L'amministrazione elettorale, nelle sue diverse articolazioni, è competente per la gestione dei procedimenti elettorali e la tenuta dei registri elettorali. In relazione a questi ultimi, è possibile evidenziare come attualmente siano riscontrabili ben cinque distinti registri elettorali²³. La disciplina dei registri elettorali è retta dall'intreccio tra normativa di rango primario e normativa di rango secondario. In particolare, le norme fondamentali sono poste dal *Representation of the People Act* del 1983 e interessano sia le elezioni generali, che le elezioni devolute e locali. Le previsioni del *Representation of the People Act* sono poi implementate da norme di rango secondario. Segnatamente, per la tenuta dei registri elettorali in relazione alle elezioni del Parlamento di Westminster e alle elezioni in Inghilterra e in Irlanda del Nord trova applicazione il *Representation of the People (Annual Canvass) Regulation* del 2019. Per le elezioni devolute e locali in Scozia e in Galles occorre, invece, fare rispettivamente riferimento al *Representation of the People (Annual Canvass) Amendment Scotland Order* del 2020 e al *Representation of the People (Annual Canvass) Amendment Wales* del 2020. Una simile articolazione dei registri elettorali e della normativa che ne disciplina la tenuta e le modalità di aggiornamento determina senz'altro profili di complessità.

L'iscrizione nei registri elettorali nel Regno Unito avviene su base volontaria, tenuto conto della residenza nell'area geografica interessata. L'istanza di iscrizione può essere presentata al competente ufficio del registro elettorale in forma cartacea o online²⁴. La possibilità di richiedere l'iscrizione online nei registri elettorali è prevista anche in relazione ai cittadini residenti all'estero. Questi ultimi, in particolare, sono iscritti nel registro degli *absent voters*. Vale la pena evidenziare come

²⁰ La Commissione elettorale è un organismo indipendente istituito nel 2000 dal *Political Parties, Elections and Referendum Act* (PPERA) in risposta ad una serie di scandali che avevano colpito il partito Conservatore. In forza delle previsioni dell'*Electoral Administration Act* la Commissione elettorale gode di potere regolamentare in relazione alle elezioni e ai referendum.

²¹ L'*Electoral Management Board for Scotland* è stato istituito dal *Local Electoral Administration (Scotland) Act* del 2011 con la funzione di presidiare al regolare svolgimento delle elezioni nel territorio devoluto della Scozia, assistere gli elettori nel processo di registrazione e coadiuvare le autorità locali nello svolgimento delle elezioni, promuovere *best practices* nelle elezioni locali.

²² L'*Electoral Management Board for Gales* è parte della *Democracy and Boundary Commission Cymru*, quale organismo indipendente chiamato a coordinare e presiedere l'ordinato svolgimento delle elezioni del Senedd Cymru e delle elezioni locali in Galles. L'istituzione dell'*Electoral Management Board for Gales* si deve all'*Elections and Elected Bodies (Wales) Act* del 2024.

²³ In relazione al complesso sistema di registri elettorali si rinvia al già richiamato *Electoral Law. A joint final report*, elaborato congiuntamente dalla Law Commission of England and Wales e dalla Scottish Law Commission e presentato nel mese di febbraio 2020.

²⁴ In Inghilterra, Scozia e Galles è utilizzata la medesima istanza, mentre differisce il formulario in uso in Irlanda del Nord. La possibilità di effettuare online l'iscrizione nei registri elettorali è stata introdotta con l'adozione del nuovo sistema di registrazione dell'*Individual Electoral Registration* entrato in funzione nel giugno 2014 in Inghilterra e in Galles e nel settembre 2014 in Scozia. In Irlanda del Nord l'iscrizione online nei registri elettorali è stata resa possibile in via generale dal giugno 2018.

l'*Elections Act* del 2022 abbia introdotto importanti novità in relazione a questa categoria di elettori: per effetto dell'entrata in vigore dell'*Elections Act* del 2022 è, infatti, venuta meno la previsione che escludeva dall'elettorato i cittadini residenti all'estero una volta trascorsi quindici anni dal trasferimento della residenza all'estero²⁵. Ad oggi, gli elettori che vivono all'estero possono registrarsi per votare per le elezioni generali a prescindere dal tempo trascorso dal trasferimento della residenza. Occorre, tuttavia, specificare che la registrazione alla stregua di elettore all'estero (*overseas declaration*) ha una validità di tre anni a partire dal 1° novembre di ogni anno e decorso tale lasso temporale deve essere rinnovata. Gli elettori all'estero sono iscritti nei registri elettorali dell'ultima circoscrizione elettorale presso la quale risultavano registrati per il voto. Per effetto della riforma introdotta dall'*Elections Act* la registrazione è possibile anche nel caso in cui l'elettore in precedenza non sia mai stato iscritto nei registri elettorali britannici. In tal caso ai fini dell'iscrizione rileva il luogo di ultima residenza nel Regno Unito.

L'*Elections Act* del 2022 ha, altresì, introdotto la possibilità di richiedere online l'iscrizione quale *absent voter*, ai fini dell'impiego del voto per corrispondenza e per delega, limitatamente alle elezioni generali e alle elezioni locali in Inghilterra²⁶. Risultava, invece, preclusa sino a poco tempo addietro in Scozia e in Galles la possibilità di richiedere online l'iscrizione in qualità di *absent voter* per le elezioni devolute. Una simile situazione poneva i soggetti residenti in Scozia e in Galles in una posizione deteriore, oltre a determinare disagi in fase di registrazione. Tecnicamente, infatti, tali soggetti, se in possesso dei requisiti legislativamente previsti, potevano richiedere online l'iscrizione come *absent voter* ai fini della partecipazione alle elezioni generali, essendo però obbligati ad effettuare l'iscrizione cartacea in relazione alle elezioni devolute. Al fine di arginare tale disparità di trattamento, l'*Absent Voting (Elections in Scotland and Wales) Act* ha riconosciuto agli esecutivi scozzesi e gallesi il potere di adottare normative secondarie al fine di uniformare la disciplina vigente in Scozia e in Galles alle previsioni dell'*Elections Act* là dove consente agli elettori di effettuare la registrazione online come *absent voters* ai fini dell'esercizio del voto per corrispondenza o per delega²⁷. È, inoltre, interessante evidenziare come al fine di uniformare la disciplina in merito all'iscrizione nel registro degli *absent voters* si sia reso necessario l'intervento del Parlamento di Westminster tramite l'adozione dell'*Absent Voting (Elections in Scotland and Wales) Act*. Ora se è vero che la competenza legislativa in materia elettorale è stata riconosciuta ai territori devoluti, è altresì vero che la disciplina dei registri elettorali rinviene fondamento a livello di legislazione primaria nel *Representation of the*

²⁵ Per un approfondimento in relazione all'*Elections Act* del 2022 sia consentito rinviare a C. MARCHESI, *Le recenti evoluzioni della legislazione elettorale nel Regno Unito nel segno del contemperamento tra tradizione e innovazione*, in *Federalismi.it*, 2025, 32, p. 305.

²⁶ In relazione alla categoria degli *absent voters* e alle innovazioni recentemente introdotte v. N. JOHNSTON, *Absent voting, Research Briefing*, Londra, House of Commons, 21 luglio 2025. Si rinvia, inoltre, al paragrafo successivo di questo scritto in considerazione della circostanza che l'iscrizione nei registri elettorali quale *absent voter* è prodromica all'esercizio del diritto di voto per corrispondenza e per delega.

²⁷ L'*Absent Voting (Elections in Scotland and Wales) Act* ha ricevuto il *Royal Assent* il 27 Ottobre 2025. La Commissione elettorale ha accolto favorevolmente la riforma introdotta dall'*Absent Voting (Elections in Scotland and Wales) Act* in quanto idonea a produrre un beneficio in termini di semplificazione sia per gli elettori che per gli ufficiali dei registri elettorali.

People Act e il processo di registrazione online degli elettori, effettuato tramite l'*Online Absent Voter Application* (OAVA), ricade nell'ambito dell'*UK Digital Service* (UKDS). Pertanto, in questo ambito l'intervento normativo dei territori devoluti può avvenire esclusivamente tramite normazione secondaria.

La disamina svolta in relazione ai requisiti per la titolarità del diritto di voto e alla disciplina inerente ai registri elettorali consente di evidenziare come nel Regno Unito a seconda dell'elezione che viene in rilievo sia possibile differenziare il corpo elettorale: i soggetti a cui è riconosciuta la qualità di elettore nei territori devoluti non coincidono necessariamente con i soggetti individuati quali elettori nelle elezioni generali e, in particolare, i requisiti ai fini del riconoscimento dell'elettorato attivo per l'elezione del Parlamento di Westminster appaiono più restrittivi dei requisiti individuati per l'acquisto della qualità di elettore in Scozia e in Galles in relazione alle elezioni devolute e locali. Una simile differente delimitazione del corpo elettorale incide senz'altro sui meccanismi democratici e contribuisce sensibilmente alla complessità della tenuta dei registri elettorali. In relazione a quest'ultimi è individuabile una volontà legislativa di semplificazione, tanto a livello centrale quanto nei territori devoluti²⁸. Di ciò ne è riprova la previsione della possibilità di richiedere online la registrazione nei registri elettorali e più recentemente l'introduzione a livello nazionale e nelle elezioni locali in Inghilterra della possibilità di richiedere online l'iscrizione nell'elenco degli *absent voters*, previsione poi estesa a livello devoluto in Scozia e in Galles.

Invero, la previsione della possibilità di effettuare online la richiesta di iscrizione nei registri elettorali persegue non solo la finalità di semplificare gli adempimenti necessari ai fini dell'iscrizione, ma anche l'obiettivo di accrescere la partecipazione politica. Tale obiettivo appare sotteso, altresì, al riconoscimento in Scozia e in Galles del diritto di voto nelle elezioni devolute e locali al compimento del sedicesimo anno di età. Un simile riconoscimento ambisce a fidelizzare gli elettori più giovani alla partecipazione politica e a contrastare il fenomeno dell'astensionismo. Il medesimo obiettivo sembra aver perseguito il Governo nazionale nel momento in cui all'interno del proprio programma politico ha previsto l'introduzione del riconoscimento del diritto di voto al compimento del sedicesimo anno di età. Tale obiettivo, come già precisato, è stato recentemente ribadito all'interno della *Elections Strategy* del 2025. Tuttavia, sembra importante evidenziare che appaiono marginali nella proposta dell'esecutivo nazionale le considerazioni circa l'opportunità di allineare la disciplina nazionale riguardante i requisiti dell'elettorato attivo alla disciplina elettorale vigente in Scozia e in Galles. Una tendenza all'armonizzazione è, invece, riscontrabile tra la disciplina scozzese e quella gallese. Al riguardo basti richiamare la previsione del riconoscimento del diritto di voto al compimento dei sedici anni di età, nonché il riconoscimento del diritto di voto anche ai soggetti privi della cittadinanza britannica purché regolarmente residenti nel territorio devoluto. Sembrerebbe, pertanto, delinearsi una dicotomia in materia elettorale tra la legislazione nazionale e la legislazione devoluta. Tale riflessione, tuttavia, può essere considerata come una conclusione solo parziale in quanto assunta

²⁸ L'importanza della semplificazione delle procedure di registrazione degli elettori al fine di contrastare il fenomeno dell'astensionismo è evidenziata da P. PATEL, R. SWIFT, *Modernising elections. How to get voters back*, Institute for Public Policy Research, 2024, p. 15.

limitatamente alla disamina dei requisiti ai fini del riconoscimento della qualità di elettore e alla disciplina dei registri elettorali. Occorre, dunque, provarla alla luce di ulteriori aspetti quali le modalità di esercizio del diritto di voto e la disciplina dei sistemi elettorali.

3. Le modalità di esercizio del diritto di voto nelle elezioni generali, devolute e locali.

Per quanto concerne le modalità di esercizio del diritto di voto nel Regno Unito, l'elettore può esprimere il proprio voto recandosi fisicamente al seggio il giorno delle votazioni (*vote in person*) oppure per corrispondenza (*postal vote*) o, in specifici casi, per delega (*vote by proxy*)²⁹. Il voto espresso dall'elettore presso il seggio elettorale rappresenta la tradizionale modalità di voto impiegata nel Regno Unito. In relazione a tale modalità vale la pena richiamare la recente introduzione, ad opera dell'*Elections Act* del 2022, dell'obbligo di identificazione degli elettori presso i seggi elettorali mediante esibizione di un documento di identità in occasione delle elezioni generali del Parlamento britannico, delle elezioni locali in Inghilterra e delle elezioni dei *Police and Crime Commissioners* in Inghilterra e Galles. Tale obbligo rappresenta una novità per un Paese come il Regno Unito in cui il principio di personalità del voto trova una tutela meno intensa rispetto all'ordinamento interno³⁰. L'obbligo di esibire un documento per l'identificazione ai seggi ha trovato applicazione per la prima volta in occasione delle elezioni generali del 4 luglio 2024. Ai fini dell'identificazione degli elettori, in alternativa all'esibizione di un documento di identità è stata prevista la possibile di impiegare il *Voter Authority Certificate*, altrimenti detto "free voter ID". In relazione a questa prima applicazione è stato segnalato un difetto di pubblicità: invero, come risulta dalle rilevazioni effettuate all'indomani del voto, non tutti gli elettori che si sono recati alle urne erano a conoscenza della riforma³¹. Di conseguenza, sono stati invitati dal personale dei seggi a tornare muniti di un documento di riconoscimento. Inoltre, non tutti gli elettori al momento delle elezioni erano in possesso di un valido documento di riconoscimento. In aggiunta a tali profili la Commissione elettorale ha evidenziato ulteriori criticità della disciplina recata dall'*Elections Act* del 2022. In particolare, la Commissione elettorale ha rilevato come il termine previsto per richiedere l'emissione del *Voter Authority Certificate* sia eccessivamente distante dalle elezioni³². Di conseguenza,

²⁹ Il ricorso al voto per corrispondenza e al voto per delega in Gran Bretagna rinvia la propria disciplina nel *Representation of the People Act* del 2000, mentre per l'Irlanda del Nord trova applicazione il *Representation of the People Act* del 1985. In entrambi i casi la disciplina di rango primario è affiancata da normativa di rango secondario. Per un approfondimento in relazione alle differenti modalità di voto impiegate nel Regno Unito si veda il report redatto congiuntamente dalla Law Commission of England e dalla Scottish Law Commission, *Electoral Law. A joint final report*, presentato nel febbraio 2020 e più recentemente l'analisi condotta da N. JOHNSTON, *Absent voting*, Research Briefing, Londra, House of Commons, 21 luglio 2025.

³⁰ Solo in Irlanda del Nord tale obbligo è presente dal 2003.

³¹ Per l'analisi dei dati relativi alla prima applicazione dell'obbligo di identificazione degli elettori a mezzo di documento di riconoscimento presso i seggi si veda il report della ELECTORAL COMMISSION, *Voter ID at the 2024 UK general election*, 29 luglio 2024.

³² Per le criticità e le azioni di miglioramento individuate dalla Electoral Commission in relazione all'obbligo di identificazione presso i seggi elettorali introdotto dall'*Elections Act* si veda sempre il report elaborato dalla ELECTORAL COMMISSION, *Voter ID at the 2024 UK general election*, 29 luglio 2024. I rilievi della ELECTORAL COMMISSION sono condivisi dall'Association of Electoral Administrators, *New Blueprint for a Modern Electoral Landscape. How to bring resilience and capacity to UK*

all'elettore che non sia in possesso di un valido documento di riconoscimento e al quale sfugga il termine per richiedere l'emissione del *Voter Authority Certificate*, risulterà precluso l'esercizio del diritto di voto. Conseguentemente, la Commissione Elettorale ha suggerito di individuare una scadenza per richiedere l'emissione del *Voter Authority Certificate* ravvicinata rispetto alla data delle elezioni, così che non si producano effetti preclusivi. Ulteriori suggerimenti della Commissione elettorale si rinvencono nelle proposte di prevedere un *Voter Authority Certificate* digitale, di ampliare il novero di autorità abilitate a rilasciare tale documento, includendo tra queste ultime le autorità locali, e di ampliare il novero di documenti utilizzabili ai fini dell'identificazione presso i seggi. Da tali suggerimenti emerge come la Commissione elettorale, pur accogliendo con favore la previsione dell'identificazione degli elettori presso i seggi e il conseguente rafforzamento del principio di personalità del voto, abbia sollecitato il legislatore ad adottare interventi correttivi. Ai rilievi mossi dalla Commissione elettorale è possibile aggiungere un'ulteriore considerazione: se è vero che per effetto dell'entrata in vigore dell'*Elections Act* del 2022 il principio di personalità del voto ha acquisito maggiore rilievo nel Regno Unito, è altresì vero che la sua osservanza trova ancora un'applicazione parziale in relazione alle modalità di voto differenti rispetto al voto in presenza. Al riguardo, basti far riferimento al voto per corrispondenza e al voto per delega.

Per quanto concerne il voto per corrispondenza, l'elettore può optare liberamente per tale modalità di voto in Inghilterra, Scozia e Galles, senza che occorra fornire una motivazione al riguardo. Diversamente, l'opzione per il voto per corrispondenza necessita di essere motivata in Irlanda del Nord. L'impiego del voto per corrispondenza può essere richiesto per via postale o online in Inghilterra, Scozia e Galles, mentre in Irlanda del Nord la richiesta può essere avanzata solo restituendo per via posta agli uffici elettorali competenti un modulo compilato e siglato. La richiesta concernente l'impiego del voto per corrispondenza può riguardare singole votazioni o un preciso lasso temporale, che in Inghilterra, Scozia e Galles non può superare i tre anni. L'elettore che ha chiesto di votare per corrispondenza riceve al proprio domicilio una scheda elettorale che andrà restituita via posta. Qualora in Inghilterra e in Galles l'elettore tardi nella spedizione e abbia il timore di una consegna non più in tempo utile per il conteggio dei voti, potrà restituire la propria scheda direttamente al seggio elettorale sino alla chiusura delle urne o all'ufficio del registro elettorale. Nel medesimo caso in Scozia e in Irlanda del Nord l'elettore che teme una consegna tardiva della propria scheda elettorale potrà consegnarla personalmente all'ufficio del registro elettorale, non essendo prevista la possibilità di consegna della scheda elettorale presso il seggio. Nel caso in cui la scheda elettorale vada persa prima di aver espresso il voto o sia danneggiata o distrutta sarà possibile richiederne un'altra. Ciò che cambia in considerazione del territorio di residenza dell'elettore è la tempistica entro cui risulta possibile richiedere una nuova scheda elettorale: in Inghilterra, Scozia e Galles è possibile richiedere una nuova scheda elettorale almeno cinque giorni prima del giorno previsto per le votazioni, diversamente in Irlanda del Nord è possibile avanzare tale richiesta sino al giorno prima dell'apertura delle urne.

Dalla disciplina sin qui illustrata appare evidente come il voto per corrispondenza

democracy, febbraio 2025.

sia considerato una modalità di voto del tutto equivalente al voto espresso in presenza presso i seggi elettorali. Il voto per delega può, invece, essere richiesto in presenza di specifici presupposti. In particolare, il voto per delega in relazione ad una specifica elezione può essere richiesto se l'elettore si trovi lontano dalla propria residenza nel giorno delle votazioni per ragioni di lavoro, di istruzione, di vacanza ovvero se si trovi all'estero e sia registrato come *overseas voter*. Più rigidi sono i presupposti previsti per richiedere il voto per delega a tempo indefinito: in questo caso la richiesta deve essere sorretta da ragioni lavorative, mediche o legate a una disabilità, nonché può essere riconducibile all'appartenenza alle Forze Armate. L'esercizio del voto per delega può essere richiesto dall'elettore compilando un modulo cartaceo o online in Inghilterra, Scozia e Galles, mentre in Irlanda del Nord non è possibile avanzare tale richiesta online. La richiesta di impiego del voto per delega deve essere effettuata almeno sei giorni prima dell'apertura delle urne in Inghilterra, Scozia e Galles, mentre in Irlanda del Nord occorre presentare la richiesta almeno quattordici giorni prima. Tuttavia, in casi straordinari è possibile chiedere di avvalersi del voto per delega anche oltre i termini appena indicati. Una simile richiesta può essere avanzata per sopravvenute esigenze mediche, per ragioni di lavoro o là dove il documento di identità, tramite il quale si provvede all'identificazione al seggio, sia stato perso, danneggiato, distrutto o non sia ancora stato emesso. Trattandosi di ipotesi eccezionali le richieste devono essere certificate, a seconda della motivazione che sorregge l'istanza, mediante sottoscrizione da parte del datore di lavoro o del medico curante.

L'esercizio del voto per delega può essere richiesto in relazione ad una singola votazione, per un determinato periodo o in maniera permanente. Nella richiesta di voto per delega occorre indicare il soggetto al quale si conferisce la delega. Il rapporto tra delegante e delegato si connota alla stregua di un rapporto di carattere fiduciario. Il delegato deve essere un soggetto iscritto nei registri elettorali e deve avere legittimazione a votare nella specifica elezione. Il delegato può esercitare il voto presso il seggio di appartenenza del delegante, ma anche, se abilitato, per corrispondenza. L'elettore che scelga di votare per corrispondenza o per delega può sempre modificare o cancellare la propria scelta sino a undici giorni prima delle votazioni. Entro il medesimo termine è possibile optare per il voto per corrispondenza in luogo del voto per delega e viceversa. Nel caso in cui la richiesta di voto per corrispondenza o voto per delega riguardi una singola votazione, la modifica e la cancellazione della scelta possono essere effettuate sino a sei giorni prima delle votazioni. In caso di voto per delega è possibile esercitare la revoca per fatti concludenti: l'elettore può infatti esprimere il proprio voto recandosi alle urne sino al momento in cui il soggetto delegato non ha esercitato la delega.

Alla luce della disamina sin qui svolta è possibile rilevare come la regolamentazione concernente le modalità di esercizio del diritto di voto presenti solo lievi differenze procedurali a livello nazionale e nei territori devoluti. In particolare, è riscontrabile una certa coerenza normativa tra la disciplina applicabile in relazione alle elezioni generali e la regolamentazione delle modalità di voto nelle elezioni in Inghilterra, Scozia e Galles. Minime differenze procedurali connotano la disciplina del voto per corrispondenza e del voto per delega in Irlanda del Nord. Tale tendenziale omogeneità della disciplina riguardante le modalità di esercizio del diritto di voto si pone in contrapposizione rispetto alla frammentarietà della

normativa, illustrata nel precedente paragrafo, riguardante i requisiti per la titolarità dell'elettorato attivo. Tuttavia, sembra possibile fornire più spiegazioni a tale circostanza. In primo luogo, tanto il voto per corrispondenza quanto il voto per delega appaiono profondamente radicati nella tradizione elettorale del Regno Unito. In secondo luogo, occorre considerare che in relazione alla disciplina delle modalità di esercizio del diritto di voto si riscontrano minori sollecitazioni politiche rispetto a quelle che sono sottese alla definizione dell'elettorato. Concludendo la disamina relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto, è opportuno evidenziare come l'*Elections Act* del 2022 abbia introdotto talune innovazioni anche in questo ambito. Con riguardo al voto per delega l'*Elections Act* ha introdotto un limite al numero di elettori che ciascun soggetto può rappresentare: ogni individuo può rappresentare al massimo due elettori, a meno che non si rappresentino elettori che risiedono all'estero. In quest'ultimo caso la soglia degli elettori per i quali è possibile esprimere il voto per delega passa da due a quattro. Tale riforma trova applicazione per le elezioni generali, nonché per le elezioni amministrative in Inghilterra. Non trova, invece, applicazione per le elezioni dello Scottish Parliament, del Senedd Cymru e per le elezioni locali in Scozia e in Galles, sebbene la recente approvazione dell'*Absent Voting (Elections in Scotland and Wales) Act* abbia segnato l'avvio di un processo di armonizzazione della legislazione elettorale di contorno in Scozia e in Galles. Infine, sembra importante segnalare che l'*Elections Act* è intervenuto al fine di garantire il principio di personalità del voto anche in relazione ai voti espressi per corrispondenza e per delega. In queste ipotesi l'accertamento della personalità del voto è anticipato rispetto al momento dell'espressione del voto stesso. Infatti, in forza delle previsioni dell'*Elections Act*, nel momento in cui l'elettore effettua la scelta per il voto per corrispondenza ovvero per il voto per delega è tenuto ad identificarsi, qualunque sia la modalità attraverso la quale esprime tale scelta.

4. I sistemi elettorali tra tradizione e innovazione.

La disciplina dei sistemi elettorali impiegati nel Regno Unito, al pari di quanto osservato in relazione alla disciplina dei requisiti ai fini della titolarità dell'elettorato attivo e diversamente dalla regolamentazione inerente alle modalità di voto, offre una pluralità di soluzioni e di elementi di complessità. Tuttavia, sino all'avvento della *devolution* e all'istituzione del Parlamento scozzese e dell'Assemblea gallese quasi tutte le elezioni nel Regno Unito avvenivano mediante l'impiego del sistema maggioritario a turno unico³³. Solo le elezioni dell'Assemblea dell'Irlanda del Nord e le elezioni locali in quest'ultimo territorio avvenivano tramite l'impiego del *Single Transferable Vote*³⁴. D'altronde, il sistema maggioritario a turno unico, dopo una prima fase di graduale introduzione ad opera del *Representation of the*

33 Sul sistema elettorale maggioritario a turno unico nella dottrina britannica v. *ex multis* R. BLACKBURN, *The Electoral System in Britain*, Londra, Palgrave Macmillan, 1995; J. CURTICE, *The Electoral System*, cit., p. 483; C. ROBINSON, *Electoral Systems and Voting in the United Kingdom*, cit., p. 26; C. MORRIS, *Parliamentary Elections, representation and the law*, cit. Nella dottrina interna v. G. PERTICONE, *Il sistema elettorale inglese*, Sansoni, Firenze, 1946; A. TORRE, *Costituzione e sistema elettorale in Gran Bretagna*, in *Forme di governo e sistemi elettorali*, a cura di S. GAMBINO, Padova, CEDAM, 1995, p. 231; T.E. Frosini, *Il «premierato»: dalla Gran Bretagna all'Italia*, in *Forme di governo e partecipazione politica*, III ed., Torino, Giappichelli, 2008, p. 313.

34 In relazione al sistema elettorale del *Single Transferable Vote* si rinvia alla nota n. 4 di questo scritto.

People Act del 1832 e poi del *Reform Act* del 1867, si è affermato uniformemente sul territorio nazionale per effetto del *Redistribution of Seats Act* del 1885³⁵. Nel corso del tempo, invero, non sono mancati tentativi di riforma, ma nessuno di questi è andato a buon fine. In ordine temporale, il primo si è avuto nel 1918, anno in cui fu approvato dalla Camera dei Comuni un progetto di legge che, oltre ad abbassare l'età per l'ammissione al voto al compimento dei ventuno anni di età, prevedeva l'introduzione del sistema elettorale dell'*Alternative Vote*. Quest'ultima proposta non superò il vaglio della House of Lords e, pertanto, il progetto di legge fu approvato solo in relazione all'estensione del diritto di voto portando all'entrata in vigore del *Representation of the People Act* del 1918. A distanza di circa dieci anni si è verificata la medesima situazione: nel 1929 le elezioni generali diedero luogo alla formazione di un *hung Parliament* all'interno del quale il Liberal Party propugnava una riforma che avrebbe dovuto portare all'adozione dell'*Alternative Vote*³⁶. Nel 1930 si riuscì a giungere all'interno della Camera dei Comuni all'approvazione di una riforma volta ad introdurre l'*Alternative Vote*, tuttavia il progetto non superò il vaglio della Camera dei Lord e si arrestò definitivamente con lo scoppio della Grande Depressione. Dopo un lungo periodo di affermazione indiscussa del sistema elettorale del *First Past the Post*, al principio degli anni Novanta dello scorso secolo si tornò a discutere delle possibilità di riforma. Nel 1991 fu istituita una commissione, guidata da Raymond Plant, con il compito di proporre una riforma elettorale. Tale commissione nel 1993 ha presentato il "Plant Report" che prevedeva l'adozione del sistema del *Supplementary Vote* per le elezioni generali. Nel 1997 il Governo Labour, guidato da Tony Blair, ha istituito la Jenkins Commission avente il compito di proporre per le elezioni generali un sistema elettorale di tipo proporzionale, capace di garantire ampia libertà di scelta agli elettori e un esecutivo stabile³⁷. Sulla base del mandato ricevuto la Jenkins Commission ha proposto l'adozione dell'*Alternative Vote Plus*, ma tale proposta non ha avuto seguito. A questi tentativi di riforma è poi seguita la convocazione del referendum del 2011 avente ad oggetto la possibilità di adottare il meccanismo dell'*Alternative Vote* in luogo del

³⁵ Per un approfondimento in relazione all'evoluzione della legislazione elettorale britannica v. J.A. PHILLIPS, C. WETHERELL, *The Great Reform Act of 1832 and the Political Modernization of England*, in *The American Historical Review*, 1995, vol. 100, n. 2, p. 411; E. WICKS, *1832 – The Great Reform Act: A First Step towards Democratic Representation?*, in *The Evolution of a Constitution: Eight Key Moments in British Constitutional History*, a cura di E. WICKS, Oxford, Hart Publishing, 2006, p. 65; D.E. BUTLER, *The electoral system in Britain 1815-1951*, cit.; C. DARDÉ, *La democrazia en Gran Bretaña. La reforma electoral de 1867-1868*, in Ayer, *El sufragio universal*, 1991, 3, p. 63; M.J. GONZALES, *El sufragio británico: narraciones, memoria e historiografía o el caleidoscopio de la historia*, in *Revista de historia contemporánea*, 2007, n. 68, p. 273. Più recentemente, A. TORRE, *Una democrazia inafferrabile: voto, elezioni e rappresentanza politica nella Gran Bretagna storica*, cit., p. 153. In relazione alle riforme elettorali di inizio Novecento sia, altresì, consentito rinviare a C. MARCHESE, *Il diritto di voto e la partecipazione politica. Studio di diritto comparato*, cit., p. 42.

³⁶ L'*Alternative Vote* è un sistema elettorale che si basa sulle preferenze: un candidato risulta eletto se riceve più del 50% di prime preferenze. Se nessun candidato raggiunge la maggioranza assoluta delle prime preferenze, allora il candidato che ha ricevuto il minor numero di preferenze è eliminato e in relazione agli altri candidati si provvede ad assegnare i voti di seconda preferenza. Risulterà, pertanto, eletto il candidato che avrà raggiunto la maggioranza assoluta delle preferenze cumulando i voti di prima e di seconda preferenza.

³⁷ Sul lavoro svolto dalla Jenkins Commission v. P. DUNLEAVY, H. MARGETTS, *Mixed electoral systems in Britain and the Jenkins Commission on electoral reform*, in *British journal of politics & international relations*, 1999, vol.1 (1), p.12; I. MCLEAN, *The Jenkins Commission and the Implications of Electoral Reform for the UK Constitution*, in *Government and Opposition*, 1999, vol. 34, n. 2, p. 143.

sistema del maggioritario a turno unico per le elezioni generali³⁸. L'indizione di tale referendum ha costituito la risultante di diversi fattori: in primo luogo ha costituito una risposta ad una serie di scandali inerenti alle spese elettorali scoppiati nel 2009 che avevano evidenziato l'esigenza di procedere ad una riforma dei meccanismi di selezione della classe politica; in secondo luogo l'indizione del referendum è dipesa dalla situazione politica contingente. In particolare, all'esito delle elezioni generali del 2010, in un contesto di *hung Parliament*, i Liberal democrats hanno ritenuto di accogliere la proposta avanzata dai Conservatori di procedere ad un referendum sul sistema elettorale. In occasione del referendum svoltosi il 5 maggio 2011 il 67,9% dei votanti si è espresso contro il superamento del sistema elettorale maggioritario a turno unico. Il tentativo di riforma più recente risale alla presentazione, nel dicembre 2024, di una proposta di legge volta a rimpiazzare il sistema elettorale maggioritario a turno unico con un sistema elettorale di stampo proporzionale. Anche tale istanza riformatrice è restata inascoltata. Nonostante gli innumerevoli tentativi di riforma nel corso degli anni, il sistema maggioritario a turno unico continua a rappresentare uno dei pilastri della democrazia parlamentare del Regno Unito. Al riguardo, vale la pena riprendere le parole del Primo Ministro David Cameron che, in occasione del referendum del 2011, riferendosi al sistema elettorale del c.d. *First Past the Post* affermò: «*it was enshrined in our constitution*» e, ancora, «*first past the post isn't just one way of counting votes: it is an expression of our fairness as a country*»³⁹. Tale legame con la tradizione elettorale vale, però, esclusivamente in relazione alle elezioni parlamentari. Diversamente, per quanto concerne le elezioni devolute e quelle locali diversi sistemi elettorali sono stati sperimentati. In relazione alle elezioni devolute è possibile ricordare come al momento dell'istituzione del Parlamento scozzese e dell'Assemblea gallese si decise di ricorrere per entrambe le elezioni all'*Additional Member System*, quale meccanismo elettorale che combina l'impiego del sistema maggioritario a turno unico e del sistema proporzionale⁴⁰. In particolare, là dove tale sistema elettorale viene utilizzato, sono fornite agli elettori due schede elettorali: una è funzionale ad attribuire i seggi impiegando il sistema del *first past the post*, l'altra assegna i seggi in maniera proporzionale sulla base di liste regionali bloccate. I voti imputabili al sistema maggioritario sono conteggiati per primi, dopo di che si passa alle liste regionali. Tale sistema elettorale ad oggi continua ad essere utilizzato per eleggere lo Scottish Parliament, mentre in Galles il sistema elettorale per l'elezione del Senedd Cymru è stato recentemente riformato ad opera del *Senedd Cymru (Members and Elections) Act* del 2024. In particolare, si è passati dall'utilizzo del *Additional*

³⁸ In relazione al referendum del 2011 v. C. MARTINELLI, *Molto rumore per nulla, ovvero il referendum elettorale nel Regno Unito*, in *Democrazia rappresentativa e referendum nel Regno Unito*, a cura di A. TORRE e J.O. FROSINI, Santarcangelo di Romagna, Maggioli Editore, 2012, p. 375. Per un inquadramento storico si veda D. KLEMPERER, *Electoral Systems Electoral Reform in the UK in Historical Perspective*, Londra, The Constitution Society, 2019, p. 3. Per un approfondimento in prospettiva comparata M. QVORTRUP, *Voting on Electoral Reform: A Comparative Perspective on the Alternative Vote Referendum in the United Kingdom*, in *The Political quarterly*, 2012-01, vol.83 (1), p.108.

³⁹ Tali statuizioni del Primo Ministro David Cameron sono riportate da D. KLEMPERER, *Electoral Systems Electoral Reform in the UK in Historical Perspective*, cit., p. 3.

⁴⁰ La scelta dell'*Additional Member System* in Scozia è frutto della proposta della *Scottish Constitutional Convention* del 1995 allo scopo di raggiungere un compromesso e ricomporre le frizioni interne alla stessa *Convention*. In Galles, invece, l'*Additional Member System* è stato introdotto dal *Government of Wales Act* del 1998 sulla spinta del partito labourista guidato da Tony Blair.

Member System ad un sistema elettorale proporzionale caratterizzato dall'impiego della formula D'Hondt. Tale sistema elettorale è stato scelto al fine di garantire una continuità con il meccanismo proporzionale precedentemente utilizzato per assegnare parte dei seggi all'interno del Senedd Cymru. Si è ritenuto, invece, di non optare per un sistema maggioritario a turno unico in quanto un simile sistema elettorale non sarebbe stato idoneo a garantire la rappresentatività e la proporzionalità che caratterizzavano il previgente modello elettorale. Invero, prima dell'adozione di questa riforma, erano state prese in considerazione altre ipotesi. Nel 2017, per esempio, una commissione di esperti incaricata di procedere alla riforma del Senedd (*Expert Panel on Assembly Electoral Reform*) aveva proposto l'utilizzo del *Single Transferable Vote*. Quest'ultimo sistema elettorale, che è stato vagliato anche alla Commissione incaricata della riforma nel 2021, è stato ritenuto non adeguato avendo gli elettori gallesi scarsa familiarità con il meccanismo delle preferenze. Al suo posto si è dunque scelto di introdurre un sistema elettorale proporzionale con formula d'Hondt. Questo sistema elettorale sarà impiegato per la prima volta nelle elezioni che si terranno nel mese di maggio 2026. Esaminati i sistemi elettorali impiegati a livello statale e devoluto, al fine di completare la panoramica occorre vagliare i sistemi elettorali impiegati a livello locale. Al riguardo è possibile evidenziare come in Irlanda del Nord trovi ancora impiego a livello locale il sistema elettorale del *Single Transferable Vote*. Tale sistema elettorale è stabilmente impiegato in Irlanda del Nord a partire dal 1922 e risulta, quindi, saldamente ancorato alla tradizione. Il *Single Transferable Vote* è impiegato, altresì, a livello locale in Scozia. In Galles il *Local Government and Elections (Wales) Act* del 2021 ha previsto la possibilità di scelta, a livello locale, tra il *First Past the Post* e il *Single Transferable Vote*. Al fine di adottare quest'ultimo sistema elettorale si richiede però l'approvazione a maggioranza di due terzi dei componenti dei Consigli locali, rendendo così più onerosa l'adozione di tale sistema. Il *favor* nei confronti dell'adozione del sistema maggioritario a turno unico emerge, altresì, dall'impiego di tale sistema elettorale per l'elezione dei Consigli locali in Inghilterra, nonché dalla disciplina recata dall'*Elections Act* del 2022. A questo atto normativo si deve, infatti, l'introduzione del sistema elettorale maggioritario a turno unico per l'elezione dei sindaci in Inghilterra e dei *Police and Crime Commissioners*. Tale sistema elettorale è stato adottato in sostituzione del *Supplementary Vote System* precedentemente adottato per entrambe le tipologie di elezioni. In particolare, il *Supplementary Vote System* consentiva agli elettori di esprimere il proprio voto per due candidati in ordine di preferenza così che se nessun candidato otteneva la maggioranza dei voti sulla base delle prime preferenze, al fine di individuare il candidato eletto si consideravano i due candidati che avevano ottenuto il maggior numero di voti di prima preferenza ai quali si aggiungevano i voti di seconda preferenza ottenuti dai medesimi candidati. Un simile sistema valorizzava le preferenze espresse dall'elettore e, in definitiva, la libertà di voto, tuttavia si prestava ad ingenerare confusione negli elettori e dispersione dei voti. Pertanto, mediante l'introduzione del sistema maggioritario a turno unico anche per le elezioni dei sindaci e dei *Police and Crime Commissioners* il legislatore britannico ha inteso valorizzare il voto utile. Per effetto di tale riforma gli elettori sono indotti a votare per il candidato avente maggiori *chances* di essere eletto, mentre risulta più complessa l'elezione di candidati indipendenti. È importante, tuttavia, segnalare che nel luglio 2025 il Governo

Labour ha presentato alla House of Commons un disegno di legge che prevede, tra l'altro, la reintroduzione del *Supplementary Vote System* là dove era stato abolito dall'*Elections Act*, dimostrando così come l'adozione del sistema maggioritario a turno unico per l'elezione dei sindaci in Inghilterra sia stato frutto di contingenze politiche.

Svolta la disamina in relazione ai sistemi elettorali impiegati nel Regno Unito ai diversi livelli rappresentativi, sembra possibile trarre anche in questo caso delle conclusioni parziali. In primo luogo è possibile osservare come l'impiego del sistema maggioritario a turno unico per le elezioni del Parlamento di Westminster sia fortemente radicato nella tradizione e ciò determina una forte riluttanza all'adozione di un differente sistema elettorale. Una maggiore elasticità e dinamismo possono, invece, essere osservati in relazione ai sistemi elettorali impiegati a livello devoluto e a livello locale⁴¹. Ad entrambi i livelli è stato, infatti, possibile osservare l'impiego di differenti sistemi elettorali, aspetto che denota una maggiore propensione alla sperimentazione. A livello devoluto è, tuttavia, possibile notare una propensione per l'impiego di sistemi elettorali misti o proporzionali. Al riguardo, basti richiamare l'impiego dell'*Additional Member System* per l'elezione del Parlamento scozzese e dell'Assemblea gallese sino all'adozione del *Senedd Cymru (Members and Elections) Act*. Quest'ultimo ha poi introdotto per l'elezione del Senedd Cymru un sistema elettorale proporzionale con formula d'Hondt. Per l'elezione dell'Assemblea Nordirlandese trova, invece, applicazione il sistema del *Single Transferable Vote*, i cui meccanismi di funzionamento si basano sul sistema delle preferenze. Si tratta di sistemi elettorali che tendono a valorizzare la scelta dell'elettore. Tuttavia, in relazione alla scelta di tali sistemi elettorali, sia misti che proporzionali, non sembra priva di influenza la presenza di partiti politici regionali che, proprio grazie all'impiego di simili sistemi elettorali, sono riusciti nel corso del tempo ad avere una rappresentanza stabile e crescente all'interno delle Assemblee devolute⁴². Infine, a livello locale è possibile rilevare l'emersione della volontà politica di valorizzare il voto utile. Ciò è evidente considerando l'introduzione per effetto dell'*Elections Act* del 2022 del sistema maggioritario a turno unico per l'elezione dei sindaci in Inghilterra, nonché il *favor* manifestato in relazione a tale sistema elettorale dalle previsioni del *Local Government and Elections (Wales) Act*. Un simile *favor* rinviene la propria spiegazione nella volontà di evitare la dispersione dei voti a livello locale.

⁴¹ Sul rapporto tra tradizione e innovazione nella legislazione elettorale nel Regno Unito v. C. MARCHESE, *Le recenti evoluzioni della legislazione elettorale nel Regno Unito nel segno del contemporaneo tra tradizione e innovazione*, cit., p. 305.

⁴² Sul nesso tra sistemi elettorali e partiti politici regionali si veda A. TORRE, "On devolution". *Evoluzione e attuali sviluppi delle forme di autogoverno nell'ordinamento costituzionale britannico*, in *Le Regioni*, 2000, 2, p. 266, secondo cui l'introduzione in Scozia e in Galles di sistemi elettorali proporzionali con correttivo maggioritario ha perseguito diverse finalità tra cui: sperimentare la resa politica del sistema proporzionale, prevenire la contrapposizione frontale tra Labour Party e nazionalismi e consentire spazio politico a terzi partiti moderati, favorire il pluripartitismo ed evitare antagonismi regionali. Peraltro, l'introduzione di un sistema elettorale proporzionale con correttivo maggioritario è stata sostenuta sia dallo Scottish National Party sia da Plaid Cymru in considerazione della circostanza che tali partiti sono stati storicamente sottorappresentati nel Parlamento di Westminster a causa dell'adozione del sistema elettorale maggioritario a turno unico. Per un approfondimento in relazione all'incidenza della presenza di partiti politici regionali sulle scelte organizzative degli ordinamenti decentrati sia consentito rinviare a C. MARCHESE, *Decentramento e partiti politici regionali*, in *Percorsi costituzionali*, 2022, 2, p. 434.

5. Dal modello ai modelli di legislazione elettorale nel Regno Unito.

La disamina sin qui condotta ha consentito di comprovare l'affermazione iniziale secondo cui la disciplina elettorale nel Regno Unito si presenta complessa, voluminosa e frammentaria. In relazione alle differenti competizioni elettorali è stato, infatti, possibile rinvenire discipline divergenti dei requisiti previsti ai fini del riconoscimento dell'elettorato attivo, regolamentazioni specifiche concernenti la tenuta dei registri elettorali, discipline non del tutto sovrapponibili riguardanti le modalità di voto e, infine, una pluralità di sistemi elettorali. Considerate tali caratteristiche della disciplina elettorale nel Regno Unito, sembra possibile provare a fornire una risposta all'interrogativo dal quale siamo partiti concernente la presenza di un modello unico di legislazione elettorale nel Regno Unito ovvero di una pluralità di modelli di legislazione elettorale. Alla luce della pluralità di soluzioni normative ricostruite nei precedenti paragrafi, sembra possibile affermare che nel Regno Unito sia stato superato il modello unitario di legislazione elettorale, originariamente recato dal *Representation of the People Act* del 1983, in favore di un pluralismo delle normative elettorali.

Muovendo da questo risultato, appare opportuno domandarsi se la pluralità di discipline elettorali adottate nel Regno Unito in relazione alle diverse competizioni elettorali possa essere ricondotta a un ordine ovvero se non sia possibile individuare alcun principio ordinatore. A fronte di tale quesito, sembra possibile ricostruire un ordine riconducendo le differenti normative elettorali ad una classificazione binaria fondata sulla legittimazione ad adottare discipline in materia elettorale. Adottando questo criterio, da un lato, troviamo la legislazione elettorale dettata dal Parlamento di Westminster in relazione alle elezioni generali, alle elezioni locali in Inghilterra e alle elezioni in Irlanda del Nord e, dall'altro lato, rinveniamo la legislazione devoluta adottata in Scozia e in Galles. Per quanto concerne la disciplina elettorale prevista per le elezioni generali è possibile evidenziare come essa si presenti fortemente ancorata alla tradizione sia con riguardo ai requisiti elettorali che in relazione all'impiego del sistema elettorale maggioritario a turno unico. Un forte legame con la tradizione caratterizza anche la disciplina delle elezioni in Irlanda del Nord. In questo caso, però, il legame con la tradizione, che si riscontra per esempio nell'utilizzo del sistema elettorale del *Single Transferable Vote*, appare mediato dall'intervento del Parlamento di Westminster. Un modello di legislazione elettorale differente rispetto a quello offerto dalla disciplina elettorale prevista per le elezioni generali e per le elezioni in Irlanda del Nord è, invece, riscontrabile nella normativa elettorale adottata in Scozia e in Galles. Con riguardo alla disciplina elettorale adottata in questi territori devoluti è stato possibile evidenziare un allineamento dei requisiti previsti ai fini del riconoscimento dell'elettorato attivo, con la sola eccezione dell'ammissione al voto in Scozia dei soggetti che hanno riportato sentenza penale di condanna alla pena detentiva per una durata pari o inferiore ad un anno. Anche avendo riguardo alla disciplina dei sistemi elettorali è possibile rilevare come per lungo tempo il medesimo sistema elettorale, l'*Additional Member System*, sia stato impiegato per eleggere il Parlamento scozzese e l'Assemblea gallese. L'opzione per l'utilizzo di un sistema elettorale proporzionale per l'elezione del Senedd Cymru rappresenta una recente novità. Un simile cambiamento, però, a ben vedere non incide sulla tendenziale omogeneità

della legislazione elettorale che si rinviene a livello devoluto in Scozia e in Galles. Infatti, l'adozione di un sistema elettorale di tipo proporzionale per l'elezione del Senedd Cymru discende dalla presenza di una componente proporzionale nei meccanismi di funzionamento dell'*Additional Member System*. Al momento di riformare il sistema elettorale per l'elezione del Senedd Cymru, la possibilità di introdurre un sistema elettorale di tipo maggioritario è stata scartata in considerazione dell'impiego ormai consolidato di un sistema elettorale misto, in cui parte dei candidati risultavano eletti tramite meccanismi proporzionali. Con riguardo ai sistemi elettorali è possibile affermare che se a livello centrale è fortemente radicato l'impiego del sistema maggioritario a turno unico, per l'elezione delle assemblee devolute appare riscontrabile la tendenza all'utilizzo di sistemi elettorali misti o proporzionali. Tale tendenza appare agevolmente spiegabile alla luce della presenza nei territori devoluti di un contesto politico caratterizzato da una maggiore frammentarietà e dalla presenza di partiti politici regionali⁴³. Al fine di garantire rappresentanza all'interno delle Assemblee devolute alle diverse forze politiche l'adozione di sistemi elettorali misti o proporzionali appare la soluzione ottimale. Ancor di più, è possibile evidenziare come l'adozione di simili sistemi elettorali abbia contribuito alla progressiva affermazione a livello devoluto dei partiti politici regionali, basti al riguardo richiamare l'esperienza dello Scottish National Party⁴⁴.

⁴³ Per un approfondimento, in prospettiva comparata, sul tema dei partiti politici regionali C. MARCHESI, *Decentramento e partiti politici regionali*, cit., p. 434.

⁴⁴ Analizzando l'andamento dei risultati elettorali i politologi hanno evidenziato come l'adozione di sistemi elettorali proporzionali o di sistemi elettorali proporzionali con correttivo maggioritario favorisca la progressiva affermazione di partiti politici regionali, mentre l'opzione per sistemi elettorali maggioritari tende a favorire partiti già forti e radicati sull'intero territorio nazionale (così, D. BRANCATI, *The Origins and Strengths of Regional Parties*, in *British Journal of Political Sciences*, 2008, 38, 1, p. 135; D. LUBLIN, *Dispersing Authority or Deepening Divisions? Decentralization and Ethnoregional Party Success*, in *The Journal of Politics*, 2012, 74, 4, p. 1079).

Richiamando l'esperienza scozzese, è possibile rilevare come l'adozione dell'*Additional Member System* abbia contribuito ad una progressiva e costante affermazione dello Scottish National Party. Infatti, agli esiti delle prime elezioni del Parlamento scozzese nel 1999 lo Scottish National Party è risultato il secondo partito eletto dopo il Labour Party, con una percentuale di voti validamente espressi pari al 27,3%. Risultati simili sono stati conseguiti in occasione delle elezioni del Parlamento scozzese nel 2003. Nelle elezioni devolute del 2007 lo Scottish National Party si è affermato quale primo partito in Scozia e nel 2011 ha conseguito la maggioranza assoluta di seggi all'interno del Parlamento scozzese. Tale risultato non è stato replicato nelle successive elezioni del 2016 per soli due seggi. Infine, le elezioni del maggio 2021 hanno confermato il saldo radicamento dello Scottish National Party, avendo quest'ultimo conseguito all'interno del Parlamento scozzese sessantaquattro seggi su centoventinove. Da segnalare come l'impiego dell'*Additional Member System* nelle elezioni del 2021 abbia determinato il riconoscimento di ben otto seggi al partito indipendentista Scottish Green Party. In relazione alla salda affermazione dello Scottish National Party e dello Scottish Green Party, anche a seguito del fallimento del referendum indipendentista del 2014, si veda in dottrina L. BENNIE, J. MITCHELL, R. JOHNS, *Surges in Party Membership. The SNP and Scottish Greens after the Independence Referendum*, New York, Routledge, 2024.

Anche in Galles il partito Plaid Cymru, grazie all'impiego del sistema elettorale dell'*Additional Member System*, ha affermato la propria presenza all'interno dell'Assemblea gallese, senza mai divenire però il primo partito e senza mai riuscire ad eguagliare i risultati elettorali dello Scottish National Party in Scozia. Nelle prime elezioni post *devolution* dell'Assemblea gallese Plaid Cymru si è affermato quale seconda forza politica dopo il Labour Party con una percentuale di voti pari al 30,6% dei voti validamente espressi. Nelle successive elezioni, pur riducendosi la percentuale di voti conseguiti, Plaid Cymru si è confermato quale seconda forza politica del Galles. Egual risultato è stato raggiunto nelle elezioni del 2007 e del 2016. Diversamente, nelle elezioni del 2011 e del 2021 Plaid Cymru è diventato il terzo partito per numero di seggi all'interno dell'Assemblea del Galles. Simili risultati rinviengono spiegazione nella storia politica di Plaid Cymru, che non si è mai posto quale reale antagonista per il Labour Party e che presenta per una matrice ideologica profondamente diversa rispetto allo Scottish National Party. Il nazionalismo gallese, infatti, è mosso dalla

Tali considerazioni ci consentono di rafforzare la ricostruzione secondo cui le molteplici discipline elettorali presenti nel Regno Unito possono essere ricondotte ad una classificazione binaria in cui è possibile collocare, da un lato, le discipline elettorali adottate dal Parlamento di Westminster e, dall'altro lato, le normative elettorali poste delle Assemblee devolute. Queste ultime appaiono riconducibili ad una categoria unitaria in considerazione della specularità delle disposizioni concernenti l'acquisto della capacità elettorale e della tendenza all'adozione di sistemi elettorali misti o proporzionale, non ostando tali caratteri comuni all'adozione di soluzioni divergenti in relazione a profili secondari. Quanto alle elezioni locali, emergono considerazioni specifiche. In relazione alle elezioni locali viene in rilievo la competenza legislativa del Parlamento di Westminster per quanto concerne le elezioni locali in Inghilterra e in Irlanda del Nord e la competenza legislativa del Parlamento scozzese e dell'Assemblea gallese in relazione alle elezioni locali che hanno luogo rispettivamente in Scozia e in Galles. Per quanto concerne i requisiti ai fini dell'ammissione al voto si riscontra un'omogeneità, da un lato, tra i requisiti elettorali previsti per le elezioni locali in Inghilterra e in Irlanda del Nord e quelli previsti per le elezioni generali e, dall'altro lato, tra i requisiti individuati ai fini del riconoscimento del diritto di voto nelle elezioni locali in Scozia e in Galles e quelli stabiliti per l'elezione delle Assemblee devolute. Anche in relazione a tali elezioni appare, dunque, applicabile la classificazione binaria precedentemente illustrata. Valutazioni specifiche concernono, però, i sistemi elettorali che sono impiegati a livello locale: in Inghilterra e Galles nelle elezioni locali trova impiego il sistema elettorale maggioritario a turno unico, il cui utilizzo è stato recentemente previsto dall'*Elections Act* del 2022 anche per l'elezione dei sindaci in Inghilterra, mentre in Scozia e in Irlanda del Nord trova impiego il sistema elettorale del *Single Transferable Vote*. Questi sistemi elettorali, seppur profondamente diversi tra di loro per modalità di funzionamento, tendono entrambi a valorizzare il voto utile e ad evitare la dispersione dei voti. In relazione ai Consigli locali emergono, dunque, esigenze diverse rispetto a quelle che connotano le Assemblee devolute e che inevitabilmente si riflettono sulla scelta del sistema elettorale. Alla luce del ragionamento svolto l'innegabile complessità, frammentarietà e voluminosità della legislazione elettorale nel Regno Unito diventa governabile e riconducibile ad un ordine nella dicotomia tra legislazione elettorale statale e normativa elettorale devoluta. Le scelte in materia elettorale adottate dai Parlamenti devoluti rinvengono la propria spiegazione e il proprio fondamento nelle esigenze, anche politiche, manifestate dai territori interessati. Tale nesso tra disciplina elettorale ed esigenze dei territori devoluti può senz'altro contribuire alla frammentarietà della disciplina elettorale. Tuttavia, un simile rischio appare necessario al fine di rimettere le decisioni in materia elettorale ai circuiti democratici direttamente interessati. Se, per un verso, la possibilità di adottare legislazioni elettorali differenti e non sovrapponibili in relazione alle diverse competizioni elettorali e a seconda dei territori interessati è fonte di complessità e di difficoltà applicative, per altro verso essa è espressione della profonda democraticità dell'ordinamento britannico.

volontà di difendere la cultura gallese piuttosto che da una volontà indipendentista.